CAMERA DEI DEPUTATI N. 2389

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CASCIO

Nuove norme in materia di presentazione delle domande di brevetto

Presentata il 2 ottobre 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proprietà intellettuale delle invenzioni e dei modelli industriali riceve il riconoscimento e la protezione attraverso il rilascio del brevetto ad opera dell'ufficio centrale dei brevetti, organo della Direzione generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. È da riscontrare che l'attuale sistema non risponde ai principi di economicità e di efficacia ed impone all'interessato tempi di attesa inaccettabili. L'ottenimento della licenza è, infatti, condizionato da un rigido formalismo che comporta effetti dannosi per la collettività che potrebbe essere avvantaggiata da una nuova scoperta. L'inventore è sfavorito dal sistema vigente perché sopporta costi elevatissimi per adempiere alla procedura ordinaria senza avere un riscontro preciso sull'accettabilità o meno del brevetto.

La presente proposta di legge ha il fine di superare, attraverso la concessione di una procedura ausiliaria che dà diritto alla tutela con riserva, alcune lacune della normativa vigente. Successivamente, i soggetti ammessi alla procedura ausiliaria dovranno avvalersi della procedura ordinaria prevista dalla normativa vigente per poter ratificare la loro invenzione. In questa maniera si proteggono in modo effettivo gli inventori che non vengono sottoposti inizialmente a costose procedure burocratiche.

La presente proposta di legge prevede anche che i brevetti sottoposti alla procedura ausiliaria perdano ogni tutela alla scadenza dei sei mesi e siano restituiti ai soggetti presentatori che non possono più effettuare le operazioni previste dalla presente normativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I soggetti interessati possono presentare, ai sensi del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, una domanda di brevetto redatta in carta da bollo.

2. La domanda di cui al comma 1 è accompagnata dalla descrizione del progetto e da una scheda riportante i relativi dati.

ART. 2.

1. La domanda di cui all'articolo 1 attribuisce il diritto alla tutela con riserva del brevetto ed alla sospensione delle tasse stabilite dalle disposizioni vigenti in materia.

2. L'Ufficio centrale brevetti registra la domanda e concede la tutela provvisoria del brevetto, con sospensione delle tasse, per sei mesi.

3. L'Ufficio centrale brevetti affigge la scheda dati al proprio albo per il periodo previsto dal comma 2.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo, 1 soggetti di cui all'articolo 1 devono richiedere, a pena di decadenza, che sia eseguita la procedura prevista dalla normativa vigente.

ART. 3.

1. I brevetti registrati con la riserva provvisoria di cui all'articolo 2, alla scadenza del termine di cui al comma 2 del medesimo articolo 2, perdono ogni tutela e sono restituiti, annullati, ai soggetti di cui all'articolo 1, che, per gli stessi brevetti, non possono più effettuare le operazioni previste dalla presente legge.

2. La procedura di concessione di licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo

dell'invenzione industriale, di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360, può essere estesa ai brevetti registrati con la riserva provvisoria di cui al comma 2 dell'articolo 2, qualora ne sia stato chiesto il passaggio alla procedura vigente prevista dal comma 4 dell'articolo 2.

DDL13-2389
Lire 500

DDL13-2389
Lire 500